

Premesso che

La Fondazione Heal Italia, ha come scopo la promozione e l'attuazione della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo, dell'innovazione e della valorizzazione anche di tipo socio economico dei risultati delle proprie attività nell'ambito delle scienze della vita, con particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare, nonché la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione "HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine";

Considerato che

in questo contesto, la Fondazione funge da soggetto attuatore per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione e provvede - ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Avviso - alla realizzazione del Partenariato Esteso attraverso una struttura di governance compatibile con i requisiti dell'Avviso e formata dall'Hub, dagli Spoke e dai soggetti affiliati agli Spoke come definiti ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso.

Considerato che

i Partenariati sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di Università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile (Art.3 Avviso 341-15-03-2022)

Considerato che

la Fondazione svolge, le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi, osservazioni di comune interesse e sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dallo svolgimento della propria attività e contribuendo anche a finanziare progetti e idee imprenditoriali con l'obiettivo di garantire ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali;

Considerato che

il Trasferimento Tecnologico e la valorizzazione della conoscenza rappresentano gli Indicatori di Performance e di Impatto a valere dei quali HUB e Spoke saranno misurati a fine progetto.

Considerato che la Fondazione è chiamata a descrivere le ricadute del progetto in termini di valorizzazione degli esiti della ricerca, del trasferimento tecnologico, della creazione di una rete di collaborazione tra soggetti, la nascita e crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto

tecnologico (start -up innovative e spin off della ricerca) innalzamento di competenze tecniche e scientifiche (avviso 341 del 15-03-2023 Allegato 1 Sezione C Impatto del Programma)

Considerato che

La Fondazione Heal Italia ha l'obiettivo di facilitare le sinergie tra la comunità scientifica e il sistema industriale e sociale e favorire il riutilizzo dei risultati della ricerca e migliorare la produttività delle imprese, in particolare le PMI, e la capacità sociale di creare valore comune;

Visto che

La Fondazione Heal Italia svolge attività di valorizzazione della conoscenza scientifica prodotta e di trasferimento tecnologico, e di supporto alla creazione di start-up e spinoff attraverso un apposito sistema di servizi dedicati che consentono di coprire tutte le fasi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti/terapie/ tecnologie e di supportare ed accelerare il processo produttivo

Considerato che

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta del 11-12-2024 ha elaborato delle linee di indirizzo per la gestione della proprietà intellettuale riportate nell'estratto del verbale in allegato

si propone il seguente testo di Accordo Quadro per la Gestione della Proprietà Intellettuale del Programma di Ricerca e Innovazione Heal Italia.

**“HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-
research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”
ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

TRA

La Fondazione “*HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*” (di seguito, il “**Programma di Ricerca e Innovazione**”) presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, il “**MUR**”) in risposta all'Avviso n. 341 del 15 marzo 2022 del MUR e ss.mm.ii.” costituito con atto notarile N. 16.145 di repertorio N. 4.150 di raccolta con sede legale a Palermo, in Piazza Marina n. 61, C.F. 97370050821, in persona del suo legale rappresentante Prof. Andrea Pace, (di seguito indicata come “**Fondazione**” o “**Hub**”) in rappresentanza delle altre Parti Esecutrici;

E

l'Università degli Studi di Foggia, con sede a Foggia, in Via Gramsci n. 89/91, in persona del suo legale rappresentante / rettore *pro tempore* (di seguito indicata come “**UNIFG**”);

tutte di seguito indicate singolarmente anche come “**Parte**” e congiuntamente come “**Parti**”; per “**Parti Esecutrici**” si intendono le Parti diverse dall'Hub.

PREMESSO CHE

- 1) le Parti Esecutrici hanno presentato il programma di ricerca e innovazione “HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine” (di seguito, il “Programma di Ricerca e Innovazione” o “**Progetto**”) presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, il “MUR”) in risposta all'Avviso n. 341 del 15 marzo 2022 del MUR e ss.mm.ii. (di seguito, l’“Avviso”), concernente l’“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, per la creazione di un partenariato esteso alle Università, ai Centri di Ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito, il “Partenariato Esteso”) - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, il “PNRR”), Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla

ricerca all'impresa ai sensi dell'art. 1 comma 1, punto 6 – Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione.

- 2) il Progetto è stato ammesso al finanziamento;
- 3) l'Avviso stabilisce che ogni proposta progettuale finalizzata alla creazione di un Partenariato Esteso deve essere organizzata con una struttura di governance di tipo "Hub & Spoke" (art. 4) e chiarisce che l'Hub è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione Partenariato Esteso, mentre gli Spoke sono i soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ("gli Spoke") (art. 2). Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta come soggetti affiliati allo Spoke ("gli Affiliati"). I rapporti tra l'Hub e gli Spoke e i rapporti tra gli Spoke e gli Affiliati sono disciplinati con ulteriore accordo scritto;
- 4) con atto notarile rep. n.16145, Raccolta n.4150 è stata costituita la **Fondazione partenariati estesi "HEAL ITALIA" (Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab research, and Integrated Approaches of Precision Medicine)** con sede legale Palermo, C.F. 97370050821, che partecipa al Progetto con il ruolo di Hub;
- 5) l'Hub e gli Spoke, e gli Spoke e i propri Affiliati, hanno stipulato specifici accordi per regolare gli obblighi e responsabilità per la realizzazione del Progetto;
- 6) negli accordi tra loro stipulati, le Parti, hanno disciplinato gli aspetti relativi alla riservatezza, alle pubblicazioni, al rispetto dei principi Open Science e FAIR Data.

Tutto ciò premesso le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

I termini riportati in caratteri iniziali maiuscoli nel presente accordo hanno il significato di seguito specificato:

Amministrazione responsabile o "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Attività: congiuntamente le Attività Condivise e le Specifiche Attività.

Attività Condivise: uno o più attività (diverse dalle Specifiche Attività) attuate tra più Spoke e tutti o alcuni dei loro rispettivi Affiliati.

Background: i dati, le conoscenze, il know-how, la tecnologia, il materiale e le informazioni, proteggibili o meno dai DPI, unitamente ai relativi DPI, che siano congiuntamente (i) nella legittima disponibilità di una Parte degli Specifici Accordi alla data di avvio del Progetto; (ii) indicati da detta Parte in un allegato al singolo Specifico Accordo e messi a disposizione delle altre Parti del singolo Specifico Accordo per la realizzazione delle attività del Progetto oggetto di detto Specifico Accordo e per lo sfruttamento dei relativi Risultati nei termini e alle condizioni di cui al medesimo.

Diritti di Accesso: il diritto di utilizzare il Background e/o i Risultati alle condizioni stabilite nel presente Accordo e negli Specifici Accordi.

Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) e Industriale: i diritti relativi a opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., (da ultimo modificato dalla l. 24 luglio 2023, n. 102), nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di Proprietà Intellettuale e industriale.

Hub: la Fondazione HEAL ITALIA” (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab research, and Integrated Approaches of Precision Medicine) ovvero il soggetto responsabile dell'avvio, della gestione e del pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici del Progetto.

Impresa: qualsiasi organizzazione che esercita un'attività economica, ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Informazioni Confidenziali: qualunque informazione tangibile e/o intangibile, idea, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, inclusi i Risultati di titolarità di una Parte (in relazione ai quali non esista un brevetto o una domanda di brevetto pubblica indipendentemente dal loro valore economico in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso, quando specificamente e visibilmente qualificate come “riservati”, “confidenziali” o “segreti”. Sono considerate Informazioni Confidenziali anche il Background, i Risultati (o Foreground) ed il Sideground.

Materiale: qualsiasi materiale sia esso di origine biologica o meno, umano o non umano e i relativi dati che sono nella legittima disponibilità di una Parte prima dell'inizio del Progetto o raccolti/generati da una Parte durante il Progetto e che possono legittimamente essere trasferiti tra le Parti ai fini delle attività del Progetto. .

Open science: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.

Principi FAIR Data: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable

(Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.

Organismi di Ricerca o OR: un'entità, quale Università o Istituto di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalla sua modalità di finanziamento, il cui obiettivo primario sia di svolgere attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze (Comunicazione della Commissione Europea sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01).

Progetto: il programma di ricerca e innovazione il programma di ricerca e innovazione così come definito al punto 1) delle Premesse

Risultati (o Foreground): indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale (inclusi dati, conoscenze, know-how, tecnologie, materiali o informazioni, invenzioni, modelli di utilità ed ogni altra innovazione o trovato suscettibile o meno di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, generati, sviluppati od ottenuti dalle Parti Esecutrici nel corso dell'Attività ed in ragione di essa, nonché di Diritti di Proprietà Intellettuale ad essi connessi.

Specifiche Attività: attività cui partecipano uno o più Spoke e uno o più suoi Affiliati nell'ambito della singola Spoke Area.

Specifici Accordi: accordi avente ad oggetto i rapporti tra le stesse Parti in merito ai ruoli nella conduzione della Attività, nonché i principi concordati di: attribuzione della titolarità dei Risultati, ripartizione della contitolarità la gestione e la Valorizzazione dei Risultati eventualmente generati, come meglio descritto nell'art. 4.

Sideground: qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte e non già di dominio pubblico, realizzati o comunque conseguiti da una o entrambe le Parti durante il periodo di efficacia del presente Accordo e dimostrabili come conseguiti non in esecuzione del presente Accordo.

Soggetto Proponente: l'Università degli Studi di Palermo.

Soggetto Attuatore: la Fondazione HEAL ITALIA, soggetto responsabile (HUB) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato Esteso.

Spoke o Soggetto Realizzatore: Soggetto pubblico coinvolto nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra l'HUB e gli SPOKE sono disciplinati con accordi scritti.

Soggetto affiliato allo Spoke (Affiliato): Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza. I rapporti tra Spoke e Affiliati sono disciplinati con accordi scritti.

Valorizzazione dei Risultati o Valorizzazione: l'insieme delle attività volte a trasformare i Risultati in valore economico sociale e culturale, rendendo fruibili e applicabili le conoscenze e le innovazioni generate dalla ricerca, attraverso la loro diffusione e il loro utilizzo da parte di aziende, istituzioni e società

civile tramite attività di trasferimento di tecnologie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, definizione di contratti di ricerca in collaborazione, sviluppo o co-sviluppo, contratti di licenze d'uso, contratti di cessione, contratti di opzione).

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo (nel seguito “**Accordo**”) le Parti intendono fornire i principi di riferimento ai fini della sottoscrizione di accordi specifici (“**Specifici Accordi**”) volti a disciplinare i rapporti tra le Parti in merito ai ruoli nella conduzione della Attività e alla titolarità, accesso, gestione e Valorizzazione dei Risultati generati nell’ambito delle Attività, come meglio descritto nell’art. 4.

2.2 Restano escluse dalla definizione di Attività le ricerche scientifiche che, pur prevedendo la partecipazione di una o più Parti, non rientrano nelle attività previste dal Progetto.

ART. 3 - RUOLI E OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Le Parti Esecutrici condurranno le attività previste dal Progetto in aderenza e nel rispetto degli obblighi e impegni assunti e definiti anche negli Specifici Accordi.

3.2 Rispetto alle attività di protezione, gestione e Valorizzazione dei Risultati, le Parti Esecutrici conducono la propria attività attraverso le proprie strutture dedicate a tali funzioni in aderenza alle proprie policy e regolamenti interni.

3.3 Sarà, tuttavia, obbligo delle Parti Esecutrici, nel rispetto dei principi di confidenzialità e riservatezza, comunicare all’HUB eventuali Risultati tutelati o suscettibili di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, generati sviluppati od ottenuti dalle Parti Esecutrici nell’ambito delle Attività.

3.4 Secondo quanto previsto nel proprio statuto, l’Hub potrà svolgere in favore delle Parti Esecutrici, su espressa richiesta di affidamento attivata dalle stesse, sulla base di separati accordi, attività di servizio e supporto alle attività di ricerca e del trasferimento tecnologico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- creazione e/o rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca,
- realizzazione e sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, atte a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca),
- attività finalizzate alla Valorizzazione dei Risultati,

- attività di divulgazione e didattica, nonché di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria.

3.5 Nel caso in cui una o più Parti Esecutrici decidano di affidare all'Hub, sulla base di separati accordi, l'attività di Valorizzazione dei Risultati, anche in via non esclusiva, dette Parti Esecutrici dovranno riconoscere all'Hub importo commisurato all'attività da quest'ultimo posta in essere per la Valorizzazione dei Risultati, e il termine nel corso del quale saranno dovuti. Le attività di sfruttamento a qualsiasi titolo dei Risultati (ivi inclusa la loro valorizzazione e trasferimento tecnologico) da parte delle Parti Esecutrici non saranno soggette al pagamento di alcun corrispettivo in favore dell'Hub qualora quest'ultimo non sia incaricato della Valorizzazione dei Risultati medesimi.

3.6 Resta inteso che l'ottenimento da parte di una o più Parti Esecutrici di finanziamenti per il perseguimento delle attività di Progetto non sarà soggetto al versamento di alcun corrispettivo in favore dell'Hub.

ART. 4 - SPECIFICI ACCORDI

4.1 In riferimento a ciascuna Attività, le Parti Esecutrici dovranno stipulare uno Specifico Accordo avente ad oggetto i rapporti tra le stesse Parti in merito ai ruoli, compiti e impegni reciproci assunti nella conduzione della Attività; in tali Specifici Accordi dovrà essere ribadito quanto stabilito nell'art. 3.3 del presente Accordo nonché dovranno essere concordati i principi di attribuzione della titolarità dei Risultati generati e di ripartizione della contitolarità, le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune, l'accesso al Background, che le Parti Esecutrici potranno descrivere avvalendosi del modulo di cui nell'Allegato 1, e l'accesso ai Risultati, la gestione e la Valorizzazione dei Risultati eventualmente generati.

4.2 Le Parti si impegnano ad uniformarsi Linee Guida Art. 65 24/2023 adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca. La sottoscrizione degli Specifici Accordi, unitamente alla indicazione dell'oggetto dei medesimi, dovrà essere comunicata all'Hub dallo Spoke di riferimento della specifica Attività, in accordo con quanto definito nell'art. 3.3 del presente Accordo.

4.3 In particolare, nell'ambito di ciascuna Attività, si adotteranno Specifici Accordi per:

- a) regolamentare i rapporti e le modalità di gestione e attuazione del Progetto e disciplinare i ruoli e compiti delle Parti coinvolte nonché gli impegni reciproci assunti nella conduzione della Attività;

- b) disciplinare l'attribuzione della titolarità dei risultati generati dalle Parti Esecutrici nell'ambito delle Attività. Se non diversamente concordato nello Specifico Accordo, i risultati saranno attribuiti secondo il contributo intellettuale, materiale e finanziario investito nella generazione di tale risultato specifico: a ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei Risultati e dei conseguenti diritti di sfruttamento. I Risultati saranno quindi di esclusiva proprietà della Parte o delle Parti che ha/hanno eseguito i lavori che hanno generato i risultati stessi. In caso di Risultati congiunti le Parti s'impegnano a stabilire con eventuali successivi accordi di contitolarità, la ripartizione delle quote dalla titolarità, la ripartizione dei costi di mantenimento, i termini di esercizio dei relativi DPI e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, nonché le modalità di gestione e Valorizzazione dei Risultati, in accordo a quanto definito negli artt. 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 del presente Accordo;
- c) regolare i Diritti di Accesso al Background e ai Risultati ottenuti nell'esecuzione delle Attività.
- d) contemplare eventuali diritti di opzione e/o prelazione sui Risultati congiunti verso una delle Parti Esecutrici;
- e) disciplinare la disseminazione e/o pubblicazione dei Risultati. Fatti salvi la tutela della proprietà intellettuale e gli obblighi di riservatezza, tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione;
- f) riportare l'obbligo delle Parti Esecutrici di comunicare all'Hub la sottoscrizione degli Specifici Accordi, in riferimento della specifica Attività, e di eventuali accordi successivi secondo quanto definito nell'art. 3.3 del presente Accordo;
- g) in relazione agli artt. 3.4, 3.5 e 3.6 del presente Accordo, affidare eventualmente all'Hub le attività di Valorizzazione dei Risultati, anche in via non esclusiva, o i termini entro cui definire le predette modalità.

ART. 5 – BACKGROUND

5.1 Nello Specifico Accordo, le Parti Esecutrici dichiarano il Background messo a disposizione delle Attività, compilando il modulo di cui all'Allegato 1 al presente Accordo.

Resta inteso che il Background rimane di piena ed esclusiva proprietà della Parte che lo mette a disposizione per lo svolgimento delle Attività. L'utilizzo del Background è consentito dalla Parte titolare (o legittimo detentore) alle altre Parti indicate nello stesso Allegato 1, esclusivamente per lo svolgimento dell'Attività in relazione alla quale viene sottoscritto lo Specifico Accordo e per le finalità con essa associate. Con la sottoscrizione dello Specifico Accordo, le Parti titolari garantiscono di avere titolo per disporre del Background per le finalità e nei termini indicati dallo Specifico Accordo. I Partner

possono prevedere nello stesso documento specifiche limitazioni all'accesso a uno qualsiasi dei Background individuati.

5.2 L'eventuale eliminazione, l'aggiunta o integrazione al Background messo a disposizione da una Parte Esecutrice, se consentita dallo Specifico Accordo, verrà comunicata dalla Parte interessata alle altre Parti secondo le modalità stabilite nello Specifico Accordo.

5.3 In nessun caso la messa a disposizione del Background potrà determinare il trasferimento della proprietà del Background medesimo o eventuali limitazioni allo sfruttamento dello stesso da parte della Parte titolare.

5.4 Nel caso di un eventuale trasferimento del Background a Terzi, la Parte titolare dovrà assicurarsi che tale trasferimento non infici i diritti di utilizzo previsti dallo Specifico Accordo in relazione alle attività previste dal Progetto, nonché i diritti di accesso al Background come previsto dal successivo art. 8.

ART. 6 – TITOLARITÀ E GESTIONE DEI RISULTATI

6.1 Ciascuna Parte è titolare esclusiva dei Risultati (e, pertanto, dei relativi DPI) da essa autonomamente generati facendo esclusivamente utilizzo del proprio Background e/o Sideground regolarmente messo a disposizione a norma del precedente art.5 del presente Accordo. Tale Parte è libera di gestire autonomamente la protezione e la Valorizzazione dei propri Risultati, senza dover riconoscere alcun provento alle altre Parti Esecutrici.

6.2 In caso di Risultati generati da più Parti Esecutrici nell'esecuzione delle Attività, l'allocazione delle quote di titolarità sui Risultati, la gestione dei titoli e la ripartizione dei relativi costi saranno regolate in successivi accordi di contitolarità. Ai sensi di questo Accordo, le quote di contitolarità di ciascuna Parte dovranno essere proporzionali al contributo intellettuale, materiale e finanziario investito nella generazione di tale risultato specifico.

6.3 Le Parti Esecutrici, titolari o contitolari dei Risultati, possono affidare, anche in via non esclusiva, l'esecuzione delle attività di Valorizzazione dei Risultati all'Hub, come disciplinato all'art. 3.5 del presente Accordo. 6.4 Qualora tra i contitolari dei Risultati ci siano una o più Parti OR unitamente ad una o più Parti Impresa, nello Specifico Accordo potrà essere stabilito un diritto di opzione in favore di una o più Parti Impresa contitolari del Risultato per l'acquisto della quota di titolarità della Parte OR. L'eventuale diritto di opzione per l'acquisto della quota, laddove previsto, dovrà essere esercitato nei termini ragionevolmente indicati nello Specifico Accordo (e, comunque,

entro 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto oppure, nel caso di risultato non brevettabile, entro 18 mesi dall'ottenimento del Risultato. Il corrispettivo per la cessione sarà determinato nello Specifico Accordo).

6.5 Le Parti Esecutrici firmatarie dello Specifico Accordo si tengono vicendevolmente informate sul raggiungimento dei Risultati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui all'articolo 9.

6.6 Nei successivi accordi di contitolarità, oltre all'allocazione della titolarità dei Risultati, si impegnano ad indicare, laddove possibile, altresì le modalità di gestione dei Risultati tra le Parti contitolari, con particolare riferimento a:

- a) modalità di gestione condivisa;
- b) determinazioni relativamente alla protezione (compreso il deposito di domande di brevetto o di altri strumenti/forme di tutela) e ripartizione dei relativi oneri;
- c) modalità e strategie di Valorizzazione dei Risultati, attraverso le strutture proprie delle Parti o affidando tale attività all'Hub,
- d) ripartizione dei conseguenti proventi prevedendo un diritto di priorità sullo sfruttamento rispetto a parti terze, in caso di interesse allo sfruttamento diretto da parte di una o più Parti contitolari che sia comunicato entro un termine ragionevole dalla conclusione dell'Attività in questione e comunque non oltre 90 giorni;

È fatto divieto di subappaltare a terze parti le Attività, salvo diverso accordo tra le Parti indicato nello Specifico Accordo; in caso di coinvolgimento di terze parti, queste ultime dovranno assumere obblighi conformi a quanto previsto dal presente Accordo e ribadito nello Specifico Accordo.

ART. 7 - VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

7.1 Nel caso in cui tra le Parti contitolari dei Risultati congiunti vi sia una o più Parte Impresa quest'ultima potrà candidarsi alla Valorizzazione dei Risultati. In tal caso, le altre Parti contitolari potranno consentire in via esclusiva all'Impresa di svolgere le attività di Valorizzazione dei Risultati come stabilito nei successivi accordi di contitolarità.

7.2 Nel caso in cui tra le Parti contitolari sia presente più di una Parte Impresa che si sia candidata alla Valorizzazione dei Risultati, le Parti Contitolari negozieranno in buona fede (nell'ambito del

accordo di contitolarità) i criteri secondo cui verrà valutato a quale Parte Impresa potrà essere conferita la Valorizzazione dei Risultati congiunti.

7.3 Ogni altra pattuizione relativa alla Valorizzazione dei Risultati congiunti, ivi compresa l'ipotesi in cui le Parti Impresa rinuncino a svolgere detta attività o non presentino la propria candidatura, sarà regolata dall'accordo di contitolarità, fermo restando che, previa sottoscrizione un accordo separato, l'Hub (come previsto all'art. 3.4) potrà rappresentare, su richiesta espressa delle Parti e a seguito di specifici accordi, l'interlocutore per effettuare attività di trasferimento tecnologico nell'ambito della Valorizzazione dei Risultati.

7.4 Lo Specifico Accordo regolerà altresì le modalità di gestione dei Risultati congiunti per scopi non commerciali di ricerca e di didattica, da parte di ciascuna delle Parti Contitolari, purché detto uso avvenga con modalità tali da non pregiudicare le azioni di tutela o valorizzazione poste in essere dalle altre Parti.

ART. 8 – DIRITTI DI ACCESSO

8.1 Con lo Specifico Accordo le Parti Esecutrici delle Attività regolano i Diritti di Accesso al Background ove queste siano essenziali per l'espletamento delle Attività, ossia se l'Attività non fosse tecnicamente possibile senza l'accesso al predetto Background, per almeno il tempo strettamente necessario alla conclusione delle Attività.

8.2 Le Parti che avranno accesso al Background di un'altra Parte, in occasione delle Attività, saranno obbligate a mantenerle riservate e segrete, e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto stesso. In particolare, il Background non potrà essere condiviso con parti terze senza un precedente permesso scritto da parte della Parte che le detiene.

8.3 Con lo Specifico Accordo le Parti Esecutrici delle Attività regolano i Diritti di Accesso al Background e ai Risultati oltre la conclusione delle Attività ove questo sia da ritenersi essenziale per l'espletamento delle attività di Valorizzazione; in tal caso, l'accesso sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza tra le Parti interessate, a condizioni economiche e di mercato da definirsi.

8.4 L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non conferisce alcun diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato.

8.5 Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che

tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.

8.6 La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a 12 mesi dopo la conclusione delle Attività dello Spoke a cui ha preso parte il Partner richiedente ovvero, nel caso di cui all'articolo 14, fino alla cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.

8.7 Il Partner richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke o Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati.

8.8 I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke sono concessi a titolo gratuito.

ART. 9 - RISERVATEZZA

9.1 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, i materiali, i metodi, i processi, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative al Background e ai Risultati ottenuti nell'ambito delle Attività (congiuntamente indicate come Informazioni Riservate) in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, divulgato da una delle Parti alle altre per lo svolgimento delle Attività ed in ragione di esse, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. In assenza di una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite, le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state trasmesse. In particolare, tali Informazioni Riservate non potranno essere condivise con parti terze senza un precedente premezzo scritto da parte della Parte proprietaria.

9.2 Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni fornite dalle altre Parti. Le Parti sono responsabili per l'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e devono garantire che i loro dipendenti adempiano a tali doveri, per quanto legalmente possibile, fino a che le Informazioni Riservate diverranno pubblicamente disponibili.

9.3 Suddetto obbligo di riservatezza rimarrà in vigore relativamente ad ogni Informazione Riservata fino a che la Parte proprietaria non farà venire meno la riservatezza delle stesse, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.

9.4 Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni per le quali la Parte ricevente potrà dimostrare che:

- (I) erano di pubblico dominio alla data della firma del presente Accordo; o

- (II) sono state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma dell'Accordo; o
- (III) erano già state in possesso della Parte ricevente prima della data della firma dell'Accordo e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza;
- (IV) sono state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza con la Parte divulgante;
- (V) sono state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso al Background e/o Risultati di un'altra Parte;
- (VI) (VI) devono essere divulgate per un obbligo di legge o a seguito di un ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa, a condizione che sia data comunicazione per iscritto alla Parte titolare delle Informazioni Riservate coinvolte e siano poste in essere adeguate misure per mitigare gli effetti della divulgazione.

9.5 Su richiesta delle altre Parti, ogni Parte si impegna, qualora richiesta in tal senso da una delle Parti, a restituire o distruggere (o cancellare in modo definitivo in caso di mezzi digitali o elettronici) tutte le Informazioni Riservate inerenti il Background e/o i Risultati dell'altra Parte (incluse tutte le copie, note e/o estratti delle stesse e tutti i campioni), fatte salve le copie richieste per legge.

9.6 Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle disposizioni del presente Articolo qualora provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza.

9.7 Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore all'importo del finanziamento che ogni parte riceve.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DI MATERIALI

10.1 Durante lo svolgimento delle Attività, le Parti potranno trasferire Materiali nel rispetto delle norme di legge anche, in particolar modo laddove i Materiali siano costituiti da materiale biologico umano.

10.2 Lo Specifico Accordo regolerà tempi e modalità dell'utilizzo dei Materiali assicurando che il Materiale, compresa eventuale progenie e derivati non modificati, rimanga di proprietà della Parte fornitrice e che venga utilizzato dalla/e Parte/i riceventi esclusivamente per le Attività Progetto, in conformità con tutti gli statuti e i regolamenti applicabili e che non potranno essere trasferiti a terzi, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice.

10.3 La Parte fornitrice dovrà assicurare di essere autorizzato a trasferire il Materiale alla Parte ricevente e in particolare che il Materiale è stato raccolto in conformità alle leggi e alle disposizioni normative vigenti e la sua condivisione a fini di ricerca è consentita o, nel caso di campioni biologici di origine umana, è stata approvata dal Comitato Etico, autorizzata dai donatori con consenso informato in conformità ai principi etici enunciati nella Dichiarazione di Helsinki nella sua ultima revisione locale e alle leggi e ai regolamenti europei che riguardano la protezione dei soggetti umani nella ricerca, compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 679/2016.

10.4 La Parte Ricevente si impegna a:

- utilizzare e conservare il Materiale esclusivamente per finalità di ricerca, limitatamente alle Attività di ricerca oggetto di Accordo, in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle linee guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale Materiale;
- utilizzare il Materiale esclusivamente all'interno dei propri laboratori e dichiarare che all'interno degli stessi (i) l'accesso al Materiale è limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale Materiale e (ii) che detta Parte Ricevente adotta tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Materiale, di prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose e per proteggerlo dai furti o uso improprio;
- utilizzare e conservare il Materiale conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, segnatamente le normative in materia di protezione dei dati personali e al segreto professionale del personale medico;
- non trasferire, comunicare, diffondere, pubblicare o altrimenti rendere disponibile a terzi il Materiale in assenza del previo consenso scritto da parte della parte Fornitrice;
- far assumere obblighi di riservatezza ai propri dipendenti, collaboratori e studenti che lavorano sotto la propria responsabilità, la Parte Ricevente sarà responsabile nei confronti della Parte Fornitrice, per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza, inclusi quelli a carico dei propri dipendenti, collaboratori o studenti;

- rendere sempre disponibile il Materiale per la Parte Fornitrice qualora quest'ultima ne richiedesse la restituzione.

10.5 La Parte Ricevente accetta di informare prontamente la Parte Fornitrice dell'eventuale esaurimento del quantitativo di Materiale Biologico consegnato e di fornire a quest'ultima, dietro propria richiesta, idonea documentazione comprovante l'utilizzo dell'intero quantitativo di Materiale Biologico consegnato. Qualora parte del Materiale Biologico dovesse residuare, il medesimo dovrà essere restituito alla Parte Fornitrice ovvero distrutto in conformità alle indicazioni di quest'ultima.

ART. 11 – PUBBLICAZIONI E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

11.1 Fatto salvo quanto previsto nei precedenti accordi sottoscritti tra Hub e gli Spoke, e tra gli Spoke e i propri Affiliati, diretti a regolare gli obblighi e responsabilità per la realizzazione delle Attività, ogni Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati da essa generati nell'ambito delle Attività purché compatibili con la protezione dei DPI delle Parti e con gli obblighi di riservatezza esistenti tra le Parti, e fatto salvo il diritto morale degli autori a essere riconosciuti come tali. Non è permessa la disseminazione di Risultati non propri e del Background delle altre Parti in assenza di un consenso scritto. Qualora i Risultati fossero realizzati da più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti coinvolte.

11.2 Resta inteso che la Parte che intenda effettuare la pubblicazione/presentazione è obbligata a comunicare per iscritto alle altre Parti coinvolte l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica o presentazione, almeno 30 giorni di calendario prima che questa venga comunicata a terzi. Ciascuna Parte che riceve la sopra citata comunicazione avrà facoltà:

- di comunicare per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, quali Informazioni Riservate di proprietà della stessa Parte debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
- di richiedere per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, al fine di consentire la tutela dei DPI mediante il deposito di una domanda di registrazione di privativa industriale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte richiedente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.3 In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni e/o presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto "European Union, Next Generation EU, through the Italian Ministry of University and Research under PNRR - M4C2-1.3, Project PE_00000019 HEAL ITALIA".

11.4 In accordo ai principi dell'Open science, tutte le pubblicazioni dovranno essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione.

11.5 Le Parti si danno atto che nell'ambito del Progetto sono coinvolti studenti di dottorato che svilupperanno i propri progetti conducendo attività previste nel Progetto. Le Parti riconoscono che tali attività e i Risultati derivanti potrebbero rientrare in tutto o in parte in un project work e/o tesi di dottorato e che la discussione della tesi di dottorato è un evento pubblico. Laddove necessario, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna delle Parti, in tema di dottorato di ricerca si adotteranno misure idonee a garantire la protezione dei DPI delle Parti quali, a titolo esemplificativo, l'embargo delle tesi e/o della discussione in presenza della sola commissione e/o di soggetti che abbiano sottoscritto specifico impegno alla riservatezza.

11.6 Nel caso in cui i Risultati dovessero rientrare in quanto previsto al precedente comma, fermi restando gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni e dei dati suscettibili di protezione brevettuale, la consegna delle tesi avverrà nel rispetto dei regolamenti interni dell'Ateneo di riferimento. Il dottorando potrà inserire informazioni scientifiche nelle relazioni periodiche richieste sulla propria attività alla commissione interna del corso di dottorato: tali relazioni non costituiscono una divulgazione, ma una comunicazione interna. Le Parti a cui il dottorando afferisce ha la responsabilità di adottare le opportune misure, ove necessario, al fine di garantire la riservatezza di tali relazioni interne e delle informazioni riservate delle altre Parti.

ART. 12 – USO DEL NOME E DEL LOGO DELLE PARTI

12.1 Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalle Linee Guida per la comunicazione rilasciate dal MUR per la Missione 4 Componente 2 Innovazione e Ricerca per lo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.

12.2 Resta inteso che il presente Accordo non conferisce alcun diritto alle Parti di utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali i segni distintivi, il nome o altra designazione delle altre Parti. Ogni uso dei segni distintivi delle Parti diverso da quello indicato al precedente art. 12.1 o qualsiasi altra attività

promozionale estranea agli scopi e attività del Progetto, dovrà essere espressamente autorizzato dalle Parti medesime mediante accordi scritti.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei Dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), nonché di agire nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (D.lgs 30 giugno 2023, n. 196, come modificato dal D.lgs 101/2018) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti concordano nel mantenersi vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano alla singola imputabile,

13.2 Le Parti riconoscono ed accettano che i Dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività di cui al Progetto, sono trattati dalle Parti stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali, esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente Accordo e per adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui le Parti sono soggette.

13.3 In caso di specifiche necessità, con particolare riferimento alla condivisione e gestione di Dati personali, anche Dati rientranti in particolari categorie (c.d. “sensibili”), necessari per la conduzione di attività di Progetto, ivi inclusi eventuali informazioni e dati sensibili relativi a specifici materiali biologici, le Parti concordano di prevedere appropriate disposizioni in materia di protezione dei Dati personali in specifici Accordi tra le Parti coinvolte.

13.4 Le Parti garantiranno l’attuazione del principio di minimizzazione nell’uso dei Dati, vale a dire che verranno tratti solo i Dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per raggiungere gli scopo del presente Accordo.

13.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le opportune misure di sicurezza tecnica ed organizzativa ai sensi dell’art. 31 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. Le Parti si impegnano, inoltre a garantire un livello di sicurezza anche informatico, adeguato al rischio, tenendo conto della natura, dell’ambito, del contesto e della finalità del trattamento.

13.6 Le Parti garantiscono che tutti i soggetti che, a vario titolo, parteciperanno alle attività svolte nell'ambito del presente Contratto saranno vincolati alla riservatezza e alla massima segretezza rispetto ai Dati Personali e più in generale rispetto alle informazioni trattate.

ART. 14 – COMUNICAZIONI

14.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata agli indirizzi indicati dalle Parti nel successivo Allegato 2 - Contatti o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta per specifici aspetti di competenza.

ART. 15 – DURATA, CESSAZIONE DELL'EFFICACIA

15.1 Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data dell'ultima firma apposta, rimarrà in vigore per tutta la durata del Progetto, comprese eventuali proroghe e terminerà l'ultimo giorno di Progetto (fermo restando che la scadenza del presente Accordo non determinerà la scadenza degli Specifici Accordi salvo che gli stessi non prevedano in tal senso).

15.2 Fermo restando quanto sopra, gli articoli 5.3, 5.4, 9, 11, 12, 13 e 16 conserveranno la loro efficacia rispettivamente per i termini ivi previsti o previsti per legge e fino a quando resterà in vita l'ultimo Risultato congiunto che sia stato protetto dai contitolari.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

16.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

16.2 Il foro esclusivamente competente sarà quello di Palermo.

ART. 17 - INVALIDITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DELL'ACCORDO

17.1 Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Accordo:

- è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto dalla Fondazione.

ART. 19 – NORME FINALI E DI RINVIO

19.1 Il presente Accordo consta di 2 allegati (Allegato 1- Background, Allegato 2 - Contatti) che, unitamente alle premesse, ne costituiscono Parte integrante.

19.2 Per ogni aspetto non direttamente regolamentato nel presente Contratto e nei relativi allegati si rinvia alle norme di legge, eventuali regolamenti, linee guida e/o atti di qualsiasi natura, anche amministrativa, relativi all'attuazione del PNRR e del Centro Nazionale.

19.3 Il presente Accordo e i relativi allegati, potranno essere modificati o integrati solo con il consenso scritto delle Parti. Le eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo avranno valore se effettuate per iscritto e sottoscritte ed accettate da tutte le altre Parti.

FIRME:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti accettano specificamente le seguenti clausole:
artt. 8, 11 e 16.2.

Fondazione “HEAL ITALIA” (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab
research, and Integrated Approaches of Precision Medicine)

Legale Rappresentante *pro tempore* _____

Università degli Studi di Foggia

Legale Rappresentante/Rettore

pro tempore _____ prof.ssa Donatella CURTOTTI

ALLEGATO 1- BACKGROUND

Le Parti identificano nel presente allegato il proprio Background messo a disposizione delle Attività _____ nell'ambito del Progetto HEAL ITALIA:

PARTE -XXXX

Il seguente Background qui elencato è messo a disposizione del Progetto e soggetto ai diritti di accesso come regolati nell'Accordo, con le seguenti limitazioni:

Descrizione del Background	Limitazioni all'utilizzo del Background per la realizzazione del Progetto	Limitazioni all'utilizzo del Background per la Valorizzazione dei Risultati

PARTE -XXXX

Il seguente Background qui elencato è messo a disposizione del Progetto e soggetto ai diritti di accesso come regolati nell'Accordo, con le seguenti limitazioni:

Descrizione del Background	Limitazioni all'utilizzo del Background per la realizzazione del Progetto	Limitazioni all'utilizzo del Background per la Valorizzazione dei Risultati

ALLEGATO 2 - CONTATTI

Ragione sociale	Acronimo	Ruolo nella Fondazione	Indirizzo PEC
Università degli Studi di TOR VERGATA	UNIROMA2	Socio fondatore	protocollo@pec.torvergata.it
ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna	UNIBO	Socio fondatore	scriviunibo@pec.unibo.it
Università degli Studi di Palermo	UNIPA	Socio fondatore	pec@cert.unipa.it
Università degli Studi di Roma La Sapienza	UNIROMA1	Socio fondatore	protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Università degli Studi Milano - Bicocca	UNIMIB	Socio fondatore	ateneo.bicocca@pec.unimib.it
Università di Modena e Reggio Emilia	UNIMORE	Socio fondatore	urp@pec.unimore.it
Università Politecnica delle Marche	UNIVPM	Socio fondatore	protocollo@pec.univpm.it
Università degli Studi di Pisa	UNIFI	Socio fondatore	protocollo@pec.unipi.it
Università degli Studi di Cagliari	UNICA	Socio fondatore	protocollo@pec.unica.it

Università degli Studi di Catania	UNICT	Socio fondatore	protocollo@pec.unict.it
Università degli Studi di Foggia	UNIFG	Socio fondatore	protocollo@cert.unifg.it
Università degli Studi di Verona	UNIVR	Socio fondatore	ufficio.protocollo@pec.univr.it
IRCSS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano	CRO-AVIANO	Socio fondatore	protocollo@pec.cro.it
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola	S.ORSOLA	Socio fondatore	PEldirezione.generale@pec.aosp.bo.it
Istituto Oncologico del Mediterraneo spa	IOM	Socio fondatore	iomspa@pec.it
Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"	MARIO NEGRI	Socio fondatore	direzione@pec.marionegri.it
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRCSS	IFO-IRE	Socio fondatore	dirscire@cert.ifo.it
Istituto Neurologico Mediterraneo	NEUROME D	Socio fondatore	neuromed@pec.it

NEUROMED I.R.C.S.S			
Fondazione Toscana Life Sciences	TLS	Socio fondatore	info@pec.fondazionetls.org
BI-REX Big Data Innovation & Research Excellence	BI-REX	Socio fondatore	amministrazione@pec.bi-rex.it
Engineering Ingegneria Informatica spa	ENGINEERING	Socio fondatore	engineeringricerca@legalmail.it
Opella Healthcare Italy srl	OPELLA	Socio fondatore	opella@pec.it
S.I.T. - Sordina IORT Technologies spa	SIT	Socio fondatore	sitspa@legalmail.it
UPMC ITALY S.r.l.	UPMC	Socio fondatore	direzione.upmcitaly@pec.it
Istituto Superiore di Sanità	ISS	Socio fondatore	protocollo.centrale@pec.iss.it